

REGOLAMENTO (CE) N. 873/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'allegato XIIIa dell'accordo europeo con la Bulgaria⁽²⁾ stabilisce le quantità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine che possono essere importate in regime preferenziale nell'ambito di contingenti tariffari; che detti contingenti sono stati aperti, per il 1996, dal regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 652/96⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 284/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine nonché deroga al regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204⁽⁵⁾, modifica taluni quantitativi ammessi all'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996;

considerando che l'accordo europeo autorizza altresì la Bulgaria a convertire una quantità limitata di esportazioni

di animali vivi in quantitativi corrispondenti di carni; che la Bulgaria ha chiesto alla Comunità di poter convertire 1 000 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, esportabili verso la Comunità nel 1996, in 1 000 tonnellate di carni; che tale conversione riguarda soltanto una minima parte dei quantitativi di quei prodotti originari della Bulgaria che possono essere introdotti nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari e può essere quindi accettata;

considerando che, di conseguenza, è necessario adattare i quantitativi fissati per la Bulgaria nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3016/95, adattato dal regolamento (CE) n. 284/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3016/95, la quantità di animali vivi prevista per la Bulgaria è sostituita da «2 123» e la quantità di carni corrispondente allo stesso paese è sostituita da «1 640».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 16.